

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. un.

Data: 04/01/1995

n. 89

Classificazioni: IMPRESA E IMPRENDITORE - Impresa familiare

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

| | | | |
|-------|-----------|-------------|------------------|
| Dott. | Antonio | BRANCACCIO | Primo Presidente |
| " | Francesco | FAVARA | Pres. di Sez. |
| " | Antonio | SENSALE | Consigliere |
| " | Michele | CANTILLO | " |
| " | Raffaele | NUOVO | Rel. " |
| " | Renato | SGROI | " |
| " | Francesco | AMIRANTE | " |
| " | Vincenzo | CARBONE | " |
| " | Alfio | FINOCCHIARO | " |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11498-91 del R.G.AA.CC., proposto
da

ROBERTA COMUZZI in Peresson, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 268-A, presso lo studio dell'avv. Domenico Battista che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Ottavio Codelli, giusta delega a margine del ricorso;

Ricorrente

contro

PERESSON ADRIANO, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 5, presso lo studio dell'avv. Enrico Romanelli che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Antonio Sartoretti e G. Paolo Businello, giusta delega a margine del controricorso;

Controricorrente

avverso la sentenza n. 418-91 del Tribunale di Udine - Sezione Lavoro dep. il 4.6.1991 e notificata il 7.9.1991;
udita nella Pubblica Udienza tenutasi il giorno 22.4.94 la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dr. Nuovo;
uditi gli avv.ti Battista e Businello;
udito il P.M.; nella persona del Dr. Di Renzo, Avv. Gen.le presso la Corte Suprema di Cassazione che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Svolgimento del processo

Con ricorso del 17 aprile 1989 Roberta Comuzzi, moglie separata dell'agente di commercio Adriano Peresson, conveniva il marito davanti al Pretore di Udine, sostenendo che dal 23 aprile 1975, data di costituzione dell'impresa familiare per atto del notaio Tremonti, fino alla data della separazione (20 aprile 1988) aveva sempre collaborato in modo continuativo nell'impresa di costui, curando tutte le pratiche amministrative e contabili e i rapporti con i clienti e le banche. Chiedeva che, quale quota a lei spettante degli utili ricavati dall'impresa, le venisse attribuita la somma di Lit. 253.001.000.

Costitutosi in giudizio, il Peresson contestava la possibilità stessa della costituzione nella specie di un'impresa familiare, essendo egli un lavoratore autonomo e non un imprenditore, e negava nel merito ogni partecipazione della moglie alla propria attività.

Faceva presente che la dichiarazione resa al Notaio aveva carattere fittizio, essendo avvenuta ai soli fini fiscali.

Istruita la causa, il Pretore con sentenza del 25 ottobre 1990 respingeva la domanda, negando sia la configurabilità nella specie di un'impresa familiare (essendo risultato dalle deposizioni testimoniali che il Peresson lavorava senza dipendenti e attrezzature, sia in fatto l'esistenza di una qualche collaborazione da parte della moglie, che era riuscita a dimostrare solo di aver risposto occasionalmente al telefono di casa, parlando con i clienti del marito, in assenza di questi, e prendendo nota dei messaggi.

Avverso tale pronuncia la Comuzzi ricorreva in appello, sostenendo innanzitutto che l'agente deve considerarsi un imprenditore a norma dell'art. 2195 nn. 2 e 5 C.C. -. Rileva poi che in base all'art. 230 bis C.C. il lavoro nell'impresa familiare può consistere anche nel solo lavoro domestico, e nella specie era pacifico che lei avesse accudito continuamente a tutte le necessità della casa, del marito e dei due figli.

Il Tribunale di Udine con sentenza del 10 maggio 1991 rigettava l'appello, confermando la decisione del Pretore.

Osservava innanzitutto detto giudice che l'agente è imprenditore commerciale, perché esercita un'attività ausiliaria ai sensi dell'art. 2195 n. 5 C.C. -. Il requisito dell'organizzazione professionale poi non postula necessariamente un complesso ordinato di mezzo e persone, essendo sufficiente una rudimentale predisposizione di mezzi, certamente esistente nella specie, perché è risultato la disponibilità di un telefono, di un'automobile, di bollettini e registri.

Premesso che il rapporto di impresa familiare non ha natura contrattuale, perché si costituisce sulla base di un comportamento volontario e consapevole, che acquista rilevanza giuridica per la sua attività indipendentemente dall'esistenza di atti che hanno finalità esclusivamente fiscali, osserva il Tribunale che, ai fini della sussistenza di un'impresa siffatta, occorre che i partecipanti vi dedichino tempo ed energie, mentre nella specie la Comuzzi aveva provato solo di avere risposto casualmente, quando si trovava in casa, a telefonate di clienti, prendendo nota dei messaggi.

Esaminando (nonostante la sua novità) la questione proposta per la prima volta in appello, e cioè che la moglie per tutto il tempo del matrimonio aveva accudito alle faccende domestiche, badando alla casa e al marito nonché allevando due figli, rilevava il giudice di merito che malgrado l'infelice dizione della legge, non può ritenersi (senza andare incontro a gravi problemi di incostituzionalità) che il lavoro di casalinga, fondamentalmente identico qualunque sia la famiglia in cui viene prestato, sia trattato in modo diverso, a seconda che avvenga nell'abitazione di un imprenditore oppure in quella di chi tale non è.

Inoltre, potendosi costituire l'impresa familiare tacitamente, quasi tutti gli imprenditori (anche a loro insaputa e contro la loro volontà) sarebbero automaticamente costituiti in impresa familiare, solo per avere una parente o affine che si occupi della casa: senza parlare della pratica impossibilità di valutare tale attività al fine della ripartizione degli utili.

In ogni caso non esisterebbe per le mogli degli imprenditori alcuno spazio per il dovere, gravante su tutte le altre mogli, di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie capacità di lavoro, anche casalingo, e ciò in adempimento dell'obbligo di solidarietà nascente dal matrimonio.

Perciò, secondo il Tribunale, per lavoro prestato nella famiglia non può intendersi il semplice lavoro domestico, ma è necessario qualcosa di più, consistente in un lavoro che si rifletta sull'andamento dell'impresa e che dunque sia un'attività qualificata dalla sua pertinenza all'impresa e in grado di tradursi in servizi direttamente o indirettamente sfruttabili in quest'ultima, come avviene ad esempio nel caso che il coniuge si impegni nell'attività domestica, oltre quanto ha il dovere di compiere nei riguardi della propria famiglia, al precipuo scopo che altri familiari

dedichino le loro energie esclusivamente all'impresa.

Nella specie, invece, era risultato che la moglie aveva svolto esclusivamente l'attività di casalinga in esecuzione dell'obbligo impostole dall'art. 143 C.C. -.

Avverso tale sentenza la Comuzzi ricorre per cassazione deducendo un unico motivo d'impugnazione, cui resiste il Peresson con controricorso.

La causa è stata rimessa a queste Sezioni Unite per il contrasto esistente nella giurisprudenza della Sezione Lavoro di questa Corte sulla rilevanza, nell'ambito dell'impresa familiare, delle prestazioni erogate da uno dei partecipanti per soddisfare le esigenze domestiche e personali dalla famiglia.

Diritto

Motivi della decisione

Denunciando la violazione dell'art. 230 bis C.C., in relazione all'art. 12 delle preleggi, sostiene la ricorrente che detta norma parifica espressamente l'attività continuativa di lavoro svolta nella famiglia con quella svolta nell'impresa e tale chiara dizione legislativa non abbisogna di un'interpretazione diversa da quella fatta palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione e dall'intenzione del legislatore.

Aggiunge che è errato il ragionamento del Tribunale, quando ravvisa una pretesa illegittimità costituzionale della norma, che riconosce valore al lavoro casalingo solo se svolto nella famiglia dell'imprenditore, in quanto tale vizio, se si stente, può essere rilevato solo dalla Corte Costituzionale.

Nel resistere a questo ricorso, chiedendo "la conferma" dell'impugnata sentenza, il Peresson rileva che la Comuzzi aveva dedotto in primo grado di aver partecipato all'impresa familiare, svolgendo di fatto tutte le pratiche amministrative e contabili nonché curando i rapporti con le banche e i clienti, e che solo in appello aveva aggiunto che, comunque, la sua partecipazione all'impresa familiare trovava titolo nel fatto di aver accudito alle faccende domestiche, badando alla casa, al marito e all'allevamento dei due figli. Eccepisce che quest'ultima era una domanda nuova, inammissibile in appello, e che il Tribunale non avrebbe dovuto esaminarla, una volta che aveva confermato la sentenza del Pretore sul punto dell'inesistenza di un'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'impresa.

Lamenta altresì che il Tribunale abbia ritenuto sussistente nella specie un'impresa commerciale, nonostante che difettesse quel complesso di beni organizzati, che caratterizza l'esistenza dell'impresa.

Va subito precisato che le due questioni, proposte dal resistente, non possono essere esaminate.

Nel giudizio di cassazione non è sufficiente, come nel giudizio di appello, che la parte totalmente vittoriosa nel merito si limiti a riproporre quelle questioni ed eccezioni che siano state rigettate dal giudice precedente, in modo da ottenere (in caso di fondatezza dell'impugnazione) la rielezione per altra via della domanda proposta.

Il giudizio di cassazione consiste in un'impugnazione limitata, concessa cioè solo se ricorrono i motivi indicati nell'art. 360 C.P.C., per cui i poteri del giudice di legittimità sono ridotti esclusivamente all'esame delle questioni dedotte col ricorso (oltre che, si intende, di quelle rilevabili d'ufficio). Se il resistente, pertanto è rimasto soccombente in appello su una questione, che potrebbe sorreggere da sola il dispositivo a lui sfavorevole della sentenza impugnata (nel caso che venisse accolto il ricorso), non può limitarsi a riproporre in via di mera difesa la questione medesima, ma ha l'onere di impugnare a sua volta le statuizioni a lui sfavorevoli con uno degli

specifici motivi previsti dalla legge, proponendo un apposito ricorso incidentale, condizionato alla ritenuta fondatezza del ricorso principale.

Non essendo ciò avvenuto, le questioni sollevate dal Peresson sono precluse.

Sul valore del lavoro domestico nell'impresa familiare si è verificato, come si è accennato, un contrasto di giurisprudenza.

Con una prima sentenza (22 maggio 1991 n. 5741) la Sezione Lavoro ha ritenuto che, ove sussista il presupposto di fatto dell'esistenza di un'attività imprenditoriale nella famiglia (nella specie rappresentata da una scrittura privata autenticata con la quale si dichiara la deduzione in impresa familiare dell'attività produttiva, consistente nel commercio di accessori e ricambi auto), le prestazioni erogate dalla moglie dell'imprenditore per soddisfare le esigenze domestiche e personali della famiglia, hanno specifico rilievo come adempimento di obbligazioni attinenti all'impresa, in una sorte di divisione del lavoro o distribuzione di compiti, alcuni dei quali diretti - per così dire - alla "sussistenza" degli altri soggetti, a nulla rilevando il fatto che alcune delle attività prestate (in quanto utili sia pure mediamente ai fini dell'impresa) coincidano o costituiscano anche oggetto di uno degli obblighi o doveri di cui agli artt. 143 e 147 C.C. -.

Con una sentenza di poco successiva (22 agosto 1991 n. 9025) la stessa Sezione ha ritenuto che l'attività di cui all'art. 230 bis C.C. deve essere di natura tale da poter costituire oggetto di rapporto di lavoro, svolto in comune fra soggetti dello stesso nucleo familiare, e deve risultare evidente anche per "facta concludentia", in modo che risulti chiara l'utilizzazione nell'impresa del lavoro del familiare. Pertanto, per poter configurare nell'attività di uno dei coniugi, una concreta collaborazione all'impresa suddetta, non è sufficiente il solo fatto dell'adempimento di doveri istituzionalmente connessi al matrimonio - come quello di contribuire in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, ai bisogni della famiglia e di provvedere alle esigenze della prole - ma è necessario un apporto tale, da poter rendere riscontrabile in esso un rapporto di lavoro per l'impresa, che deve avvantaggiare il coniuge imprenditore e l'intero nucleo familiare, senza limitarsi ad una generica collaborazione domestica.

La questione è stata esaminata da questa Corte anche con riferimento alle deduzioni ILOR spettanti ai collaboratori familiari per un determinato periodo di tempo.

Immediatamente dopo la riforma del diritto di famiglia, l'art. 9 della legge 2 dicembre 1975 n. 576 introdusse un comma aggiuntivo all'art. 5 d.P.R. 9 (NDR: così nel testo) settembre 1973 n. 597, che riguardava l'interpretazione ai fini IRPEF dei redditi prodotti in forma associata (società di armamento, società di persone, associazioni fra professionisti, ecc.).

In detto comma aggiuntivo, fu precisato che "i redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230 bis del codice civile sono imputati a ciascun familiare, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o scrittura privata autenticata".

Successivamente tale imputabilità nell'ambito dell'impresa familiare è stata riconosciuta ai soli fini fiscali solo a favore dei partecipanti, che abbiano prestato in modo continuativo e prevalente la loro attività di lavoro nell'impresa (vedi D.L. 19 dicembre 1984 n. 853 convertito nella legge 17 febbraio 1985 n. 17) e infine l'art. 115 del T.U. delle imposte dirette (d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) ha espressamente dichiarato esenti da ILOR i redditi delle imprese familiari, imputati ai familiari collaboratori, che prestano in modo continuativo e prevalente la loro attività nell'impresa.

Però nel periodo compreso fra il 1975 e il 31 dicembre 1984, allorché i redditi dei collaboratori familiari erano pacificamente assoggettati ad ILOR, si pose il problema se ai collaboratori di detta impresa, che a norma dell'art. 230 bis prestavano il proprio apporto di lavoro nella famiglia, in modo da soddisfare le esigenze domestiche e personali della famiglia medesima, spettasse la

deduzione ILOR, prevista dall'art. 7 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 a favore del partecipante alle imprese associate, "che presti la propria opera nell'impresa purché tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente".

E in relazione ad una situazione del genere la Prima Sezione di questa Corte ha ritenuto che nel periodo suddetto la deduzione spettasse anche al collaboratore dell'impresa familiare "che abbia prestato attività esclusiva o prevalente nella famiglia (svolgendo attività di casalinga) e non nell'ambito dell'organizzazione prettamente aziendale (vedi Cass. 28 agosto 1993 n. 9159).

E la stessa sezione con una decisione di poco antecedente, pur affermando che l'art. 230 bis implica una concreta collaborazione del partecipante all'impresa familiare, ha ritenuto che tale concreta collaborazione "se non può ridursi, nel caso che questi sia il coniuge, all'adempimento dei doveri istituzionalmente connessi al matrimonio, non viene tuttavia meno se l'attività del coniuge, sebbene diretta, in via immediata, a soddisfare le esigenze domestiche e personali della famiglia, assuma rilievo nella gestione dell'impresa, in quanto funzionale ed essenziale all'attuazione dei fini propri di produzione o di scambio di beni o di servizi (Cass. 21 aprile 1993 n. 4706).

Ritiene il Collegio che quest'ultimo sia l'orientamento da condividere.

L'antecedente prossimo dell'impresa familiare nel nostro ordinamento giuridico fu la comunione tacita familiare, la cui disciplina era dal codice affidata agli usi (art. 2140 C.C.).

Parecchi di questi usi locali, adottando varie denominazioni ("reggitrice" o "capo di casa" o "collaboratrice del capo comunione") ammettevano la partecipazione della moglie casalinga del capo famiglia alla comunione.

Bisogna però tener conto che alla comunione di tetto e mensa, propria di tutti i componenti della comunione tacita familiare, partecipavano non solo il gruppo dei discendenti dallo stesso capostipite con le rispettive famiglie, ma spesso anche i collaterali. Sicché la prestazione casalinga, svolta dalla moglie del capo famiglia, andava bene al di là dell'obbligo di contribuzione e di solidarietà, che nasce dal matrimonio, e diventava una divisione di compiti nell'ambito di un menage comune, atto a consentire a tutti gli altri partecipanti alla comunione di dedicarsi esclusivamente all'attività agricola.

Bisogna aggiungere che gli usi consideravano come rientrante nell'attività casalinga anche la preparazione del vitto per i lavoratori dipendenti (non familiari) e l'allevamento di bassa corte (polli, conigli, ecc.) per provvedere alle piccole necessità e spese giornaliere.

La contiguità spaziale fra la casa e il fondo agricolo comportava inoltre che la donna casalinga partecipasse anche a quei lavori limitati e saltuari, che si svolgevano sull'aia (battitura del frumento, mondatura, essiccazione dei prodotti, ecc.).

È estremamente indicativo che la proposta di legge Sereni del 1964 sulla famiglia coltivatrice diretta, (considerata dalla dottrina la progenitrice dell'attuale art. 230 bis) definendo la posizione della donna nell'ambito di detta famiglia, precisava che "il lavoro domestico e il lavoro dedicato dalla donna al piccolo allevamento e ad altre attività extraziendali di interesse comune, viene considerato ad ogni effetto come attinente all'esercizio dell'impresa".

Ora attività del genere sono impensabili nell'ambito di un'impresa non agricola e la giurisprudenza di questa Corte, formatasi in epoca precedente all'emanazione dell'art. 230 bis C.C., mentre ha considerato la prestazione di lavoro domestico (come sopra descritto) titolo sufficiente per la partecipazione alla comunione tacita familiare agricola (vedi Cass. 11 novembre 1967 n. 2725; Cass. 24 giugno 1968 n. 2126) ha, al contrario, ritenuto che per la partecipazione alla comunione tacita familiare non agricola il lavoro casalingo deve essere collegato ad altri elementi e deve riferirsi all'impresa stessa come effetto di divisione e di ripartizione di compiti nell'ambito della

comunione (vedi con riferimento ad una rivendita di giornali Cass. 22 luglio 1969 n. 2750 e con riferimento ad un'attività di produzione e commercio salumi Cass. 26 settembre 1973 n. 2430).

È vero che l'art. 230 bis si inserisce in un contesto diverso, nell'ambito cioè di una famiglia non più basata su una struttura gerarchicamente ordinata, avente al vertice il capo famiglia, ma retta dal principio dell'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi, stabilito dall'art. 29, secondo comma Cost. -.

Ed è vero altresì che incombe ad entrambi i coniugi il dovere reciproco di collaborare nell'interesse della famiglia e di contribuire, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, ai bisogni della famiglia (art. 143 C.C.).

Queste disposizioni hanno certamente portato ad una valorizzazione del lavoro casalingo, (considerato nell'economia della famiglia alla stessa stregua del lavoro professionale dell'altro coniuge) e la scelta della comunione dei beni, come regime patrimoniale legale, costituisce la massima manifestazione di tale valorizzazione, nonché del principio di assoluta uguaglianza, cui il legislatore ha inteso informare i rapporti fra i coniugi.

Tuttavia, proprio perché il lavoro casalingo, prestato nell'adempimento dell'obbligo contributivo nascente dal matrimonio, ha ottenuto così ampi riconoscimenti anche sul piano patrimoniale, non può di per sé solo ritenersi sufficiente anche a giustificare la partecipazione all'impresa familiare, del coniuge, che svolge esclusivamente lavoro domestico. È vero che l'art. 230 bis considera titolo per partecipare a detta impresa la prestazione in modo continuativo dell'attività di lavoro nella famiglia, tuttavia, dovendosi tale attività tradursi (in proporzione alla quantità e qualità di lavoro prestato) in una quota di partecipazione agli utili e agli incrementi dell'azienda, tale quota non può che essere determinata in relazione all'accrescimento della produttività dell'impresa, procurato dall'apporto dell'attività del partecipante.

Ora sarebbe estremamente arduo e darebbe adito a soluzioni arbitrarie quantificare in termini economici di partecipazione all'impresa, un'attività, la cui misura e intensità non è in relazione all'apporto produttivo dato all'azienda ma è determinata esclusivamente dalla composizione della famiglia (la presenza o meno di figli) e dalla misura delle prestazioni necessarie all'andamento della casa.

Ma un altro aspetto va sottolineato.

L'opinione, secondo la quale l'impresa familiare si costituisca automaticamente senza alcuna volontà (né espressa né tacita) da parte degli interessati (vedi in questo senso Cass. 26 giugno 1984 n. 3722) è stata decisamente superata dalla maggior parte della dottrina e dalla stessa giurisprudenza di questa Corte. Lo status di familiare nei gradi indicati nell'art. 230 bis (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) costituisce solo il presupposto soggettivo per la partecipazione all'impresa familiare, ma la costituzione di essa, quando non avvenga mediante atto negoziale, deve sempre risultare da fatti concludenti (vedi in questo senso Cass. 8 aprile 1981 n. 2012; Cass. 16 luglio 1981 n. 4651;

Cass. 23 novembre 1984 n. 6069; Cass. 16 aprile 1992 n. 4650; Cass. 20 gennaio 1993 n. 697), cioè da fatti volontari dai quali si possa desumere l'esistenza della fattispecie.

Ma la consapevolezza e volontarietà di tali comportamenti presuppongono altresì che l'imprenditore possa anche rifiutare la partecipazione del familiare all'impresa, opponendosi all'esercizio di attività lavorativa nell'ambito di essa.

Ora, se il lavoro casalingo della moglie costituisse di per sé solo titolo sufficiente per la partecipazione all'impresa del marito, non vi sarebbe possibilità alcuna per costui di impedire detta partecipazione, perché dovrebbe inibire prestazioni, che costituiscono adempimento dell'obbligo

legale di solidarietà e di contribuzione ai bisogni della famiglia e dei figli, che trovano titolo negli artt. 143 e 148 C.C. -.

È evidente dunque che il legislatore, quando ha indicato fra i titoli di partecipazione all'impresa familiare il lavoro domestico, teneva di mira quel particolare lavoro casalingo che legittimava la partecipazione della moglie del capo famiglia alla comunione tacita familiare, nei limiti in cui una situazione simile può verificarsi nell'ambito di un'impresa agricola.

Un altro modo di partecipazione del coniuge casalingo all'impresa può essere costituito da quelle prestazioni aziendali, che, pur non richiedendo una presenza continuativa nell'impresa (presenza incompatibile con l'attività casalinga e l'allevamento dei figli), consistono in prestazioni saltuarie, di carattere complementare, ma ugualmente di un certo rilievo per l'economia aziendale (rapporti con i clienti e con le banche, recapito telefonico, ecc.).

Le considerazioni che precedono valgono nei limiti in cui, in mancanza di accordi convenzionali, si tratta di valutare se e in che misura il lavoro casalingo di un componente della famiglia costituisca titolo per la partecipazione all'impresa familiare.

È evidente, però, che, trattandosi di un rapporto che ha rilevanza solo nell'ambito della famiglia, l'imprenditore possa riconoscere una partecipazione all'impresa anche al coniuge, che svolga esclusiva attività casalinga, determinando convenzionalmente la misura della partecipazione medesima.

Nella specie, è vero che esisteva una scrittura di questo tipo (l'atto Notaio Tremonti del 23 aprile 1976) ma il Tribunale ha ritenuto che la dichiarazione ivi contenuta avesse finalità esclusivamente fiscale e tale apprezzamento non è stato fatto oggetto di censura da parte della ricorrente. Rimane così l'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, e cioè che (tranne la ricezione del tutto sporadica di qualche telefonata da parte dei clienti del marito, in assenza di costui) l'unica attività svolta dalla Comuzzi era stata quella di accudire alle faccende domestiche e ai figli nei limiti dell'adempimento degli obblighi legali, nascenti dal matrimonio e dalla maternità.

Nemmeno questo accertamento è fatto oggetto di censura da parte della ricorrente, che in questa sede si è limitata solo a sostenere che il mero lavoro casalingo costituirebbe titolo sufficiente per la partecipazione all'impresa familiare.

Tale pretesa, per quel che si è detto sopra, deve ritenersi infondata, per cui il ricorso deve essere rigettato.

La particolare complessità della questione e il contrasto di giurisprudenza e di dottrina sull'argomento giustificano la compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.

PQM
p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Roma, 22 aprile 1994

Note

Utente: univd0439 UNIV.DI BERGAMO
www.iusexplorer.it - 12.09.2015